

IN BREVE n. 001-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



NESSUN RINCARO DEI FRANCOBOLLI

Poste Italiane comunica, a fronte di notizie di una variazione delle tariffe, nessun rincaro verrà per ora applicato sui francobolli di lettere e raccomandate: il fatto che l'Agcom abbia dato il via libera all'aumento dei prezzi entro il 2016, non significa che tali rincari siano applicati automaticamente né immediati.

2014 - IL TETTO PENSIONABILE SALE A € 46.076

In base alla legge 297/1982 il tetto pensionabile dal 1 gennaio 2014 sale da 45.530 a 46.076 euro sulla base dell'inflazione 2013 fissata all'1,2% in via provvisoria.

In base all'articolo 21 della legge finanziaria 1988 (n.67/1988) le pensioni liquidate con decorrenza 1 gennaio-31 dicembre 2014 saranno così calcolate per ogni anno di contribuzione versata e precisamente: dal 1 gennaio 1993 (riforma Amato DLgs 503/1992) l'ammontare della pensione sarà costituito da 2 quote distinte: la prima (quota A) all'anzianità contributiva corrispondente conseguita a tutto il 1992, la seconda (quota B) corrispondente all'importo del trattamento relativo alla anzianità acquisita dopo il 1 gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011. Infatti col 1 gennaio 2012 (riforma Fornero legge 214/2011) su tutte le pensioni (ivi comprese quelle con diritto al calcolo retributivo) con decorrenza dopo il 1 gennaio 2012, per le anzianità maturate dopo tale data, verrà applicato il nuovo criterio di calcolo contributivo (quota C). Pertanto, riassumendo:

- periodi di anzianità contributiva sino al 31 dicembre 1992quota A
- periodi di anzianità contributiva dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011quota B
- periodi di anzianità contributiva dal 1 gennaio 2012quota C

ALIQUOTE DI RENDIMENTO 2014		
	quota A	quota B
sino a € 46.076	2,00 %	2,00 %
da € 46.076 a € 61.282	1,50 %	1,60 %
da € 61.282 a € 76.487	1,25 %	1,35 %
da € 76.487 a € 87.545	1,00 %	1,10 %
oltre € 87.545	1,00 %	0,90 %

LA MINI IMU (salvo cambiamenti)

Così il calcolo della mini IMU 2013 sulla abitazione principale e sue pertinenze (al massimo 1 per ogni categoria) da pagare entro il 24 gennaio 2014, salvo modifiche, nei Comuni (2375 in tutta Italia) ove sono state stabilite aliquote superiori alla aliquota base del 4 per mille:

Base di calcolo

Rendita catastale dell'immobile
rivalutata del 5 per cento
moltiplicata per 160

$$\left. \begin{array}{l} \text{Rendita catastale dell'immobile} \\ \text{rivalutata del 5 per cento} \\ \text{moltiplicata per 160} \end{array} \right\} = \text{valore catastale}$$

Parametro standard

Per calcolare l'Imu standard si applica l'aliquota base del 4 per mille sul valore catastale come sopra evidenziato e si sottraggono eventuali detrazioni (200 euro per abitazione principale e 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni). Si applica inoltre l'eventuale percentuale di possesso in caso di più intestatari dell'immobile.

Aliquota effettiva

Si calcola quindi l'Imu applicando l'aliquota scelta dal Comune, sempre applicando le detrazioni ammesse e la percentuale di possesso.

Confronto

Si calcola quindi la differenza tra l'Imu calcolata con l'aliquota deliberata dal Comune con l'Imu calcolata con l'aliquota standard del 4 per mille.

Quota a carico del contribuente

Il 40 per cento sulla differenza come sopra calcolata (Imu calcolata con aliquota deliberata dal Comune meno Imu calcolata con aliquota standard del 4 per mille) è la quota a carico del contribuente, da pagare entro il 24 gennaio 2014, salvo eventuali cambiamenti per cui è consigliabile aspettare di pagare sino all'ultimo....

IN ALLEGATO A PARTE - Schema per il calcolo (documento 001)

PENSIONI

NOTA DI PIERLUIGI FRANZ

Quando i deputati predicano bene e razzolano male.... gli interrogativi che si pone il cittadino leggendo una serie di incredibili emendamenti in materia pensionistica al disegno di legge di stabilità per il 2014 del governo Letta-Alfano, presentati da deputati di vari gruppi alla Commissione Bilancio della Camera. Come si fa a cambiare le carte in tavola con effetto retroattivo? Come si fa a proporre norme peggiorative che per di più cancellano di colpo principi giuridici consolidati da decenni, come quelli relativi ai diritti acquisiti? Come si fa a mettere sotto i piedi tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale? Come si fa a dimenticare che la pensione è una retribuzione differita pagata dal dipendente durante la sua attività lavorativa con accreditamento dei relativi contributi previdenziali? Come si fa a prendersela sempre e unicamente con i pensionati, cioè la classe più debole per essere affondata anche se è quella che paga puntualmente le tasse? E' davvero questo un modo saggio di ben governare in un Paese come l'Italia una volta considerata la "patria del diritto"?

NOTA DI FRANCO ABRUZZO

L'8 gennaio 2014 nell'aula di Montecitorio verranno discusse 7 mozioni (contro le cosiddette "pensioni d'oro") presentate da 121 deputati di 7 diversi gruppi politici (Movimento 5 stelle, Fratelli d'Italia, Sel, Scelta civica, PD, Lega e Nuovo centro destra), pari ad 1/5 dell'Assemblea di Montecitorio.

L'obiettivo dei parlamentari - totalmente ignoranti in tema di diritto costituzionale e in particolare in tema di uguaglianza fiscale tra i cittadini - punta "all'introduzione di un prelievo straordinario sui redditi da pensione superiori ad un determinato importo". E' un esproprio proletario. Non è possibile ricalcolare le vecchie pensioni retributive con il metodo contributivo: parola di Stefano Fassina viceministro all'Economia. Si annuncia un provvedimento abnorme. Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale sono l'unica barriera in difesa di chi ha versato nella vita lavorativa 35/40/50 anni di contributi. Le tasse devono avere una portata universale e non possono colpire una sola categoria di cittadini (i pensionati): così dice la sentenza 116/2013 della Consulta. Ma a Montecitorio l'hanno letta? Attuali le parole di Mario Monti alla Cnn. "Voglio impoverire il Paese (con le tasse), perché gli italiani sono vissuti al di sopra delle loro possibilità".

NOTA DI ANONIMO

La grandinata fiscale di fine anno percuote una popolazione ormai esangue.

C'è chi l'ha presa male, trovandosi "sottosoglia" (di povertà). Altri vedono franare progetti, speranze, sacrifici. Qualcuno si fa del male.

Con la propaganda dei suoi giornaloni, la Casta cerca di deviare da sé il malanimo, dividendo ricchi da poveri, immigrati da residenti, nord da sud, pensionati da occupati. Sbandiera, distrae e dirotta verso: Jus soli, scudi fiscali, pensioni d'oro, tutela degli esodati Fornero; e poi luce in fondo al tunnel, non bisogna abbassare la guardia, piano B, l'Europa ci ammira. E tra poco comincia Sanremo, e la Casta si salva.

Ma sono tutti vani espedienti. Ormai per tutti, questo Paese si divide tra chi le tasse le paga, e chi invece le incassa e poi le sperpera.

No, in giro non si percepiscono sentimenti gentili verso la Casta.

Internet, ormai infrequentabile, ribolle di parolacce, insulti, perfino maledizioni contro i Tassatori della Casta.

Se davvero questi impropri fossero efficaci, la Casta (almeno) zoppicherebbe. E invece abbiamo conferma che le maledizioni dei perseguitati ingrassano i persecutori, rendono "lucente il pelo del cavallo insultato" (proverbio campano).

Bando, insomma, alle superstizioni, è tutta sana dialettica.

Tutti sappiamo che le maledizioni non servono a niente.

Però alcune di queste invettive (tra le più pittoresche) vanno qui segnalate, per la loro veemenza.

Inoltre, ed è paradossale, queste tre invettive, che oggi qui vi segnaliamo, risultano beneauguranti per la Categoria dei Medici e dei Farmacisti.

A. Cominciamo anzitutto dalla notissima dedica, che accompagna sovente il pagamento forzato: "Tutte medicine". Con ciò auspicandosi un successivo utilizzo sanitario - da parte del percettore - della somma estorta.

Invettiva breve, e sintetica. Voto: 8.

B. Abbiamo poi reperito una colta imprecazione ebraica del 1600, che riferiamo.

Al diligente esattore viene rivolto l'auspicio che egli: "Possa ereditare tre navi cariche di oro. Le quali però non gli basteranno per pagare tutti i suoi medici". Anche qui, purtroppo, la previsione è che il percorso sanitario del primo produrrà trasferimento aureo verso le categorie sanitarie.

(Catena alimentare...) Forse un po' barocca, ma immaginifica: Voto: 9.

C. E infine, la nostra preferita, che raccogliamo a Napoli.

All'Esattore aggressivo, la vittima augura che costui: "Pozza campa' cent'anni. Di cui: novantacinque all'Ospedale, e cinque all'Ospizio". Forse un po' pesante, sicuramente querelabile.

Ma resta stilisticamente elegante (come nella precedente, sub B) lo "stacco retorico", tra l'apparente augurio dell'incipit e il crudo finale. Voto: 10.

LETTERA DI Arnaldo Savarino - già Primario Ospedaliero

Gent.mo Marco Perelli Ercolini,

ho letto il Suo contributo sul numero di novembre di "classe medica" ma, pur condividendo le Sue considerazioni, temo che la voce dei pensionati sia troppo flebile perchè possa essere sentita e scarso, per non dire nullo, il peso negoziale o di interdizione.

Quando mi sono "ritirato" dopo 35 anni di contribuzione e 6 anni di laurea riscattati onerosamente non pensavo di godere di un ingiusto privilegio ma semplicemente di esercitare un diritto garantitomi dallo Stato alle condizioni date.

Fino a quel momento avevo infatti associato il concetto di "pensioni d'oro" a quelle percepite da magistrati, diplomatici, boiardi e manager di Stato, politici e parlamentari.

Mai avrei pensato di poter essere additato al pubblico ludibrio e alla generale esecrazione per quello che ritenevo il giusto corrispettivo di quanto versato nella mia attività lavorativa al servizio dello Stato secondo le regole dettate dalla legiferazione in materia pensionistica dei governi che si sono via via succeduti negli anni. Già durante la campagna elettorale aveva fatto capolino nel programma di qualche partito o movimento la proposta di porre un tetto pensionistico ma è stato subito dopo la sentenza della Consulta, che aveva dichiarato incostituzionale il "contributo di solidarietà" oltre i 90000 euro, che si è alzato il fuoco di fila sulle pensioni d'oro, d'argento e giù per li rami...Un crescendo di pronunce nel merito da parte di commentatori e sedicenti esperti arrivati fino a chiedere l'intervento del Capo dello Stato per ripristinare il principio di "equità sociale"...

Dalla Giorgia Meloni, politico sin dalla più tenera età e forse dimentica di aver messo al sicuro un robusto vitalizio in qualità di parlamentare di lungo corso, ad un ex ministro del Lavoro, la professoressa Fornero, della cui esperienza governativa resteranno a futura memoria gli strafalcioni e gli errori "tecnici" piuttosto che la competenza e dimentica di aver fissato proprio lei le ultime regole in materia pensionistica, compresa quella di aver fissato al 31.12.2011 il termine del calcolo della rendita con il metodo retributivo, all'ineffabile Ichino, per finire con i golden boys di Renzi e Grillo. Renzi vorrebbe tassare al 10% gli assegni superiori ai 3000 euro lordi ed è arrivato anche a prendersela con la povera nonna rea di prendere una pensione di reversibilità di 3000 euro di cui sicuramente avrà beneficiato più volte anche lui. Grillo di cui abbiamo visto tutti di cosa sono o non sono capaci lui e la sua allegra brigata parlamentare vorrebbe porre addirittura un tetto pensionistico a 3000 euro lordi.

Tutti accomunati dalla medesima indignazione per quella che viene vista come un vulnus al principio di equità! Ora, io vorrei molto umilmente dire a questi esperti o sedicenti tali che le persone tutte, giovani e meno giovani, hanno il diritto di costruire e realizzare il proprio progetto di vita e che se può essere irrituale ma ancora accettabile cambiare le regole a partita in corso, quando hai ancora la possibilità di adeguare le tue personali strategie al cambiamento, non è accettabile il cambiamento delle regole quando la partita è stata giocata e il risultato ormai acquisito. Dello Stato bisogna fidarsi! Lo Stato, questo Stato, invece non fa altro che infrangere i patti che sottoscrive con i suoi cittadini.

Per concludere, c'è qualche speranza che un altro parere della Consulta possa ripristinare i diritti lesi dalla legge di Stabilità di quanti saranno sottoposti al prelievo forzoso del contributo di solidarietà e al blocco delle indicizzazioni? Come mai non viene chiesto il contributo di solidarietà ai redditi da lavoro?

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI: CUMULO CON TETTO

Possibile il cumulo ma con tetto (come da articolo 23ter della legge 214/2011 cioè stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione) tra pensione pubblica (erogata da amministrazioni e enti pubblici compresi nell'elenco Istat previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge 196/2009 e succ.) e compensi per altre attività o incarichi retribuiti.

La norma vale anche per i vitalizi di parlamentari, consiglieri regionali ecc. diventati titolari di pensione.

Sono però fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso sino alla loro naturale scadenza.

PENSIONI - Pillole (mpe)

La beffa della perequazione automatica sulle pensioni

La rivalutazione delle pensioni fino a 3mila euro è una miseria: parte dai 6 euro lordi e arriva a 20,52 euro per poi ripiegare a 14,27 euro... ma con certi punti di domanda:

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, è al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

Pensioni come -bancomat- dello Stato

I risparmi previdenziali vengono utilizzati per tappare le falle del bilancio pubblico.

L'utilizzo per spesa corrente del Tfr accantonato presso il Fondo di tesoreria del predetto istituto ha poi quasi il sapore di anticipo di esproprio...

Previdenza complementare

Ho letto: ...nella previdenza complementare non si mettono i soldi in un cassetto, ma si trasforma il risparmio in investimenti destinati allo sviluppo, nelle infrastrutture come *private equity*, solo per elencare due destinazioni alternative degli *asset class* più tradizionali partecipando così alla circolazione dei redditi...ma con quali garanzie?

Pazzesco dopo 39 anni di lavoro in ospedale !

Quando a 67 anni ho lasciato l'ospedale e ho messo il camice al chiodo dopo 47 anni e 3 mesi di servizi utili, di cui 8 anni e 2 mesi riscattati onerosamente per laurea e militare (allora nel lontano 1965 il servizio militare di leva non era considerato periodo figurativo), pensavo che la mia pensione fosse un giusto riconoscimento garantito dallo Stato e pagato coi versamenti contributivi effettuati durante tutta una vita di sudato lavoro, di giorni e notti, feriali e festivi, in sala operatoria, in corsia, in pronto soccorso e non è certo un privilegio o un furto. Ora invece come tanti pensionati la ghetizzazione. Pazzesco!

Perché non si parla mai, invece, degli ingiusti privilegi dei nostri politici coi loro vitalizi? o dei loro lautissimi mensili?

Era ora !!!

Il cosiddetto *-contributo di solidarietà-* per le pensioni oltre le 14 volte il trattamento minimo INPS, scalare secondo 3 fasce nel 6, 12 e 18 per cento, "*dovrebbe*" (il condizionale è d'obbligo sino alla reale applicazione !) interessare anche i vitalizi previsti per chi ha ricoperto cariche pubbliche elettive (Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei deputati, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ecc.).

Legge di Stabilità 2014:

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.

Troppo facile prendersela coi pensionati, perché il loro reddito è a portata di mano da Italia Oggi
Trovati i ricchi su cui infierire col fisco? Sì, sono i pensionati. Il cui reddito è tracciabile, quindi impossibilitati a evadere. Molto più facile da colpire che gli evasori, i quali sono da stanare. Il fatto è che quelle pensioni al di sopra dei 90mila euro lordi l'anno sono spesso pagate sulla base di contributi versati. Tanto che la Corte costituzionale ha deliberato l'illegittimità di un prelievo forzoso sul godimento di propri contributi.

Pensioni basse

Prima di gridare tanto sulle pensioni basse e demonizzare le pensioni cosiddette alte, sarebbe opportuno fare una accurata indagine del perché queste pensioni sono basse e controllare anche quanti contributi sono stati versati e analizzare il perché le pensioni alte raggiungono certi importi, in altri termini fare per tutte una verifica contributiva, ma forse fare questo approfondimento è proprio ciò che sindacati e populistici dei vari schieramenti non vogliono fare perché verosimilmente sarebbero proprio le pensioni medie e basse quelle da ritoccare dal punto di vista dei contributi (da Michele Carugi).

IL DERMATOLOGO È TENUTO ALLA SEGNALAZIONE da Sole 24 ore - risposta 4050

D - Sono un dermatologo, e per i miei pazienti emetto solo ed esclusivamente ricevute fiscali. Ai fini dello spesometro, ho letto che sono obbligati solo coloro che emettono fattura, mentre restano esclusi coloro che, come me, non la emettono. D'altra parte, gli stessi ricettari valgono a fini fiscali come registri, come per il registro dei corrispettivi, e quindi senza obbligo di registrazione su formati elettronici (dice il mio commercialista). In caso contrario dovrei effettuare un adempimento fiscale non richiesto (registrazione dei singoli ricettari su formati elettronici per poi essere spediti) cosa che comporterebbe un aggravio di costi e di oneri.

R - Ritenendosi che le cosiddette "ricevute sanitarie" emesse in applicazione del disposto di cui all'articolo 32 del Dpr 633/1972 vadano a tutti gli effetti considerate alla stregua delle fatture, si è dell'avviso che l'autore del quesito sia tenuto ad inviare lo spesometro, comprese tutte le operazioni poste in essere, ancorché esenti.

LA CHIUSURA DEL BALCONE SI DICHIARA AL CATASTO da Sole 24 ore - risposta 4057

D - Nel mio condominio siamo 9 proprietari. Quattro di loro (con la maggioranza dei millesimi) hanno chiuso con vetrate fisse le loro terrazze. Alle mie ripetute richieste di verifica dei nuovi millesimi l'amministratore del condominio ha sempre risposto in senso negativo, perché la richiesta deve provenire dalla maggioranza dei condomini. Come fare? Inoltre, queste variazioni devono essere comunicate al catasto?

R - La precedente formulazione dell'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevedeva che la tabella millesimale dovesse essere modificata in caso di "innovazioni di vasta

portata". Se, invece, le opere sono state effettuate dopo l'entrata in vigore della riforma, che ha modificato l'articolo (18 giugno 2013), l'alterazione per ottenere la modifica della tabella deve essere oltre il quinto del valore proporzionale dell'unità immobiliare.

Riterrei che, in entrambi i casi, non si siano verificati i presupposti per ottenere la modifica della tabella millesimale.

In merito all'ultima parte del quesito, si specifica che la chiusura a vetrate di terrazze-balconi per realizzare un ambiente chiuso annesso all'abitazione comporta una variazione della consistenza originaria dell'unità immobiliare, in quanto il locale ottenuto ha quantomeno i caratteri di un accessorio diretto della abitazione quantificabile in 1/3 di vano (ripostiglio, corridoio, vano piccolo, eccetera).

Pertanto, tale variazione deve essere dichiarata in catasto entro 30 giorni dalla sua ultimazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del Rdl n. 652/39.

IL MEDICO-PSICHIATRA DEVE PROVVEDERE ALL'INVIO da Sole 24 ore - risposta 4053

D - Spesometro 2013: un medico-psichiatra, non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che compila solo ricevute fiscali sanitarie nei confronti di privati, sotto la soglia di 3.000 euro, è soggetto alla comunicazione dello spesometro?

R - L'autore del quesito è tenuto ad inviare lo spesometro in quanto soggetto passivo che pone in essere operazioni rilevanti ai fini Iva. Peraltro, dovendosi ritenere che le cosiddette "ricevute sanitarie" emesse in applicazione del disposto di cui all'art. 32 del Dpr 633/72 vadano, a tutti gli effetti, considerate alla stregua delle fatture, va segnalato che le stesse andranno incluse nella comunicazione a prescindere dal loro valore unitario.

MINISTERO LAVORO - T.U. SALUTE E SICUREZZA LAVORO **AGGIORNATO**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Le novità:

- inserita la circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- inserita la modifica all'art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
- inseriti gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO T.U. Lavoro (aggiornato) DLgs 81/2008 (documento 002)

PUBBLICATA LA LEGGE DI STABILITA' 2014

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27

dicembre 2013, la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. Legge di stabilità 2014).

**IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE STABILITA' 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013)
(documento 003)**

PUBBLICO IMPIEGO: LA BUONUSCITA A RATE ...IL SALDO PUO' AVVENIRE DOPO OLTRE 4 ANNI !

La buonuscita degli statali e dei dipendenti pubblici viene pagata a rate ulteriormente dilazionate a secondo dell'entità della somma: la prima rata entro i 50.000 euro a 27 mesi, la seconda per gli importi tra 50.000 e 100.000 dopo 39 mesi e il saldo dopo 51 mesi....campa cavallo che l'erba cresce !

Bontà loro sono fatti salvi i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 2013....

Vedi commi 484 e 485 della legge di Stabilità 2014 :

484. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

DA PIERLUIGI ROESLER FRANZ: IN MACCHINA RICORSI CONTRO I TAGLI ALLE PENSIONI

Dall'1 gennaio 2014 in vigore il nuovo blocco della perequazione sulle pensioni oltre 38.646 euro lordi l'anno e i nuovi pesanti tagli sulle pensioni oltre 90.168 euro lordi l'anno.

Magistrati in pensione e altre categoria stanno già predisponendo gli atti per presentare nuovi ricorsi sostenendo l'incostituzionalità dei commi 483 e 486 della legge 147/2013 perché non rispettano affatto i principi fissati dalla Consulta nelle sentenze n. 316 del 2010 e 116 del 2013.

Michele Carugi: “Secondo i sistemi di calcolo del (defunto) sistema retributivo, la regola “dell'80%”, derivante dal coefficiente 2 per ogni anno di anzianità valeva fino a redditi di 43.000 euro lordi annui. Oltre tale limite il coefficiente decresceva e da 80.000 euro in poi diventava 0,9. Il risultato era che le pensioni più alte, guarda caso proprio quelle che ora si definiscono d'oro erano penalizzate e in molti casi (circa il 3%) davano rendimenti inferiori ai contributi per questo andrebbe fatta per tutte una verifica contributiva prima di toccarle, ma questo è proprio ciò che sindacati e populistici dei vari schieramenti non vogliono fare perché le pensioni da ritoccare dal punto di vista dei contributi sarebbero quelle medie e basse”.

ANNO NUOVO, NUOVE TARIFFE AUTOSTRADALI

Col 1 gennaio 2014 aumenta il pedaggio stradale. Incremento medio del 3,9% con picchi fino all'8%.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota pubblicata sul sito fa sapere che le società che hanno in concessione i tratti autostradali interessati avevano proposto addirittura un incremento medio del 4,8%.

Critiche vivaci anche in considerazione di un aumento autostradale in pieno periodo delle festività...vera e propria tassa sulle vacanze!

VORREI NON IMPAZZIRE PER PAGARE LE TASSE

Quando compio il mio dovere di contribuente vorrei non impazzire per pagare le tasse....

Leggo su Italia Oggi del 3 gennaio 2014:

Il mio commercialista mi comunica che il fisco tedesco dovrà restituirmi 1.800 euro che ho pagato in più. Non so come sia stato possibile. Me li ritroverò sul mio conto entro gennaio, senza che il Finanzamt mi chieda scartoffie burocratiche. Le tasse vengono prelevate a rate direttamente sempre dal mio conto, e i calcoli per la casa li fanno loro, senza costringere me a cercare i valori catastali.

C'è anche uno spread burocratico tra Italia e Germania: quanti miliardi di ore risparmiano i tedeschi all'anno, e quanto incidono sul pil?

Forse niente, ma hanno un peso sulla qualità della vita.

Come sarebbe bello anche in Italia!

Tanto viene sbandierato sulla semplificazione fiscale, ma mi pare nella frenesia di nuove tasse il meccanismo per riuscire ad adempiere il dovere del buon contribuente sia sempre più complicato...vedi ultime trovate sulla mini Imu, Tasi, Tari e via dicendo.....Non solo si debbono pagare tasse a gogò, ma si deve anche diventare matti in calcoli, compilazione di moduli, ricerca dell'aliquote impositive con diverse fattispecie e comunicate all'ultimo momento e così via....

CERTIFICAZIONE MATERNITA' ON LINE PROROGATA DI 3 MESI

L'introduzione dell'obbligo a carico del medico certificatore della trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza per l'astensione obbligatoria come previsto dal decreto legge del Fare n.69/2013 convertito in legge n.98/2013 viene prorogato dal decreto Milleproroghe (articolo 8, comma 1 DL 150 in vigore dal 31 dicembre 2013): *il decreto ministeriale che doveva disciplinare le nuove regole viene portato dal 22 dicembre 2013 al 22 marzo 2014 e il termine, per l'entrata in vigore del nuovo obbligo, slitta dai 90 giorni dall'entrata in vigore delle nuove regole a 270 giorni.*

Fino quando non entreranno in vigore delle nuove regole le lavoratrici (dipendenti del settore pubblico e privato) in gravidanza, per l'astensione obbligatoria dei 5 mesi, dovranno continuare a recarsi all'INPS, presentare l'apposita domanda allegando il certificato medico indicante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e dopo averla fatta vistare consegnarla al proprio datore di lavoro, il quale così autorizzato concederà alla lavoratrice futura madre il congedo dal lavoro corrispondendo direttamente l'indennità di maternità.

DECRETO LEGGE numero 69 del 21 giugno 2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Articolo 34 - Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 -bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21 (Documentazione) del Decreto legislativo 151/2001 come modificato dall'art. 34 del DL numero 69 21 giugno 2013 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)

Documentazione

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, comma 5, e 28)

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

1 -bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65. ;

2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.